

N.R.G. 76843/2012



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alima Zana  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **76843/2012** promossa  
da:

**KRISTALL S.A.S.**, con il patrocinio dell'avv. ZINGONE PATRIZIA MARIA  
ROSA, elettivamente domiciliato in Via Lamarmora, 42 20122 MILANO  
presso il difensore avv. ZINGONE PATRIZIA MARIA ROSA

ATTRICE

contro

**VALENTINA BANDALAC**, con il patrocinio dell'avv. BRUMANA ANDREA,  
elettivamente domiciliato in VIA ALBERTO DA GIUSSANO, 19 20025  
LEGNANO presso il difensore avv. BRUMANA ANDREA

CONVENUTA

### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.3.2015, da intendersi qui integralmente richiamate.

### OGGETTO

Sviamento della clientela ex art. 2598, co. 3 c.c., risarcimento del danno ex art. 2600 c.c., violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. e risarcimento ex art. 2043 c.c..



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.**

*1. Le vicende processuali.*

Con atto di citazione notificato in data 5.11.2012 KISTALL S.A.S. - impresa di pulizie operante principalmente presso stabili e condomini- conveniva in giudizio BANDALAC VALENTINA -ex dipendente dell'attrice ed attuale titolare dell'omonima ditta individuale Impresa di Pulizie di Bandalac Valentina- al fine di accertare la commissione di atti di concorrenza sleale, concretatisi nello sviamento di un cliente. Con conseguente grave danno del quale invocava il ristoro per un importo di € 95.040,00. In subordine lamentava la violazione dell'obbligo di fedeltà gravante sulla convenuta ed il risarcimento del danno anche ai sensi dell' art. 2043 c.c..

Con comparsa del 5.3.2013 si costituiva la convenuta, invocando il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, chiedendo la rideterminazione del *quantum* da risarcire nella misura di un anno di mancato guadagno ovvero dell'utile netto.

Concessi i termini per le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. ed esperito il tentativo di conciliazione non andato a buon fine, venivano ammessi ed assunti i mezzi di prova orali richiesti dalle parti.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 10.3.2015, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

*2. La competenza monocratica*

Parte attrice si duole in questa sede esclusivamente di profili di concorrenza sleale c.d. pura, non interferente con i diritti di proprietà industriale: anche la censura di sottrazione di informazioni riservate non richiama mai né direttamente né indirettamente, nei suoi elementi costitutivi, il rimedio di cui all'art. 98 c.p.i.. Con la conseguenza che la competenza appartiene al Tribunale in composizione monocratica e, per mero riparto degli affari interni, al giudice della Sezione Specializzata.



### 3. Quanto alla concorrenza sleale

In primo luogo, la doglianza formulata dall'attrice -di concorrenza sleale parassitaria- alla luce dei fatti costitutivi della pretesa è più propriamente riconducibile alla concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale: manca qui, ai fini della riconducibilità alla prima figura, anche la sola allegazione della sistematica ripetizione delle iniziative imprenditoriali altrui da parte del concorrente scorretto, elemento costitutivo ineludibile della parassitarietà della condotta.

Ciò premesso Kristall ha dato prova:

- della sussistenza di un rapporto decennale con il citato Condominio (doc. 1 parte attrice);
- dell'assunzione in data 2.1.2002 di Bandalac Valentina con contratto a tempo determinato, poi convertito a tempo indeterminato quale addetta alle pulizie del Condominio "Orsa Minore" (doc. 2 parte attrice);
- della costituzione in data 16.1.2009 da parte della convenuta all'omonima ditta individuale "Impresa di Pulizie di Bandalac Valentina" (cfr. doc. 1 memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. di parte attrice) e delle dimissioni del 20.5.2009 da questa rassegnate (doc. 5 parte attrice);
- dalla presentazione di un preventivo di spesa nel marzo 2010 da parte dell'impresa individuale costituita dall'ex dipendente al citato Condominio avente ad oggetto i medesimi servizi di pulizia (cfr. doc. 1 parte attrice e doc. 3 di parte convenuta);
- dalla disdetta del 27.5.2010 comunicata dal Condominio (doc. 7 parte attrice) e dal contratto di appalto di servizi del 15.9.2010 sottoscritto fra il citato ente condominiale e la convenuta (doc. 2 parte convenuta).

Tali elementi non sono tuttavia sufficienti a concretare la fattispecie di cui all'art. 2598 co. 3, c.c., tenuto conto in primo luogo che parte convenuta ha allegato, ed il fatto non è contestato,



di non essere stata legata da alcun obbligo di non concorrenza una volta cessato il rapporto di lavoro con l'ex datrice.

Con la conseguenza che, rassegnate le dimissioni e venuta meno l'operatività dell'art. 2105 c.c., in assenza di un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. alla Bandalac non era vietato lo svolgimento di atti in concorrenza con l'ex datore di lavoro. La convenuta era infatti sottoposta alle medesime regole, di concorrenza leale e di correttezza professionale, imposte a qualunque altro operatore di mercato, salvo il divieto di utilizzare informazioni acquisite durante il rapporto di lavoro, non altrimenti ricavabili e non riferite alle capacità professionali dell'ex dipendente.

L'eventuale illiceità della condotta dell'ex dipendente deve essere cioè ancorata al compimento di atti qualificati come oggettivamente sleali, a prescindere dalla qualità del soggetto agente. Qui tale profilo illecito non è tuttavia rinvenibile.

Infatti anche dall'indagine istruttoria è emerso che:

-il Condominio aveva maturato una certa insoddisfazione per le attività di pulizia compiute da Kristall a seguito delle dimissioni della convenuta (cfr. prova testimoniale di Da Ros Santo "*i vetri erano sporchi (..) le carte non erano raccolte nel giardino e il locale di raccoglitori sacchi faceva pena*") tanto da ricercare altri preventivi in prossimità della scadenza del contratto con l'attrice (cfr. prova testimoniale di Enza Cucciolo e Da Ros Santo "*abbiamo avuto almeno altri due preventivi (..) uno ricordo una ditta egiziana (..) "*):

-solo in prossimità della scadenza fisiologica del contratto con Kristall e non già durante la sua esecuzione è stato lo stesso Condominio ad acquisire in via autonoma il preventivo della ditta della Bandalac (cfr. prova testimoniale di Enza Cucciolo);

-il corrispettivo proposto dalla convenuta non era affatto inferiore rispetto a quello già praticato dall'attrice, ma del tutto identico in relazione al corrispettivo mensile (€ 2.200,00) ed addirittura superiore nell'ipotesi di prestazioni straordinarie non ricomprese



nell'offerta (doc. 3 parte convenuta). Quindi non è stato praticato dall'ex dipendente in relazione al prezzo un ribasso (anche in virtù di una eventuale pregressa conoscenza del corrispettivo pattuito nel contratto scaduto tra l'attrice e il Condominio), tale da rendere più appetibile la propria l'offerta del servizio offerto.

Tali circostanze, ed in particolare l'ultima, costituiscono pregnanti elementi probatori dai quale inferire che la Bandalac è stata scelta proprio per la qualità del servizio offerto e non per già a seguito dell'indebito utilizzo di informazioni riservate, quali appunto il prezzo.

Al giudizio negativo sulla connotazione illecita della condotta non osta la considerazione che il formulario dell'offerta sottoposto al Condominio a cura della convenuta fosse assai simile, nel dettaglio delle prestazioni, a quello dell'attrice (cfr. doc. 3 di parte convenuta) si tratta infatti queste (quali le specifiche pulizie da svolgere una volta alla settimana, ogni quindici giorni, ovvero tutti i giorni, le prestazioni straordinarie, servizio rotazione sacchi e bidoni umido e carta) di indicazioni standard in contratti di tale tipologia, di cui parte attrice non ha allegato né provato a sua volta un'autonoma rielaborazione né la loro natura intrinsecamente riservata né infine le precauzioni utilizzate dalla titolare per non renderle accessibili a terzi.

In conclusione, considerato che la doglianza ha riguardo ad un solo cliente, che la condotta censurata è stata posta in essere decorso un anno dalle dimissioni- senza cagionare alcuna interruzione del rapporto negoziale in corso tra l'attrice e il Condominio in questione- che non risultano state utilizzate informazioni riservate, che la scelta del cliente di cambiare impresa di pulizie era dettata da ragioni altre e diverse rispetto al prezzo offerto, si deve dunque concludere per il rigetto delle domande risarcitorie svolte in via principale dall'attore, che postulano l'accertamento incidentale dell'illecito concorrenziale.

*3.Quanto alla domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi di fedeltà.*

Quanto alla domanda subordinata di parte attrice, di risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di fedeltà gravante sul dipendente, tale pretesa può essere esaminata dal Tribunale anche nel merito giacché l'accertamento della violazione dell'art. 2105 c.c. è richiesta qui in via incidentale e non via principale, caso quest'ultimo in cui scatterebbe la competenza funzionale del giudice del Lavoro.

Ciò premesso, anche sotto questo profilo la domanda è infondata: non è emersa infatti nel corso del rapporto di lavoro alcuna condotta contraria alla prescrizione di cui all'art. 2105 c.c..

In particolare non è stata dimostrata la censura attorea, ossia che Valentina Bandalac -ancora alle dipendenze di Kristall- avesse avviato trattative poi sfociate nel rapporto litigioso: la proposta negoziale della convenuta reca data 6.12.2010, mentre le sue dimissioni risalgono al precedente 20.5.2009.

La relativa domanda risarcitoria, anche sotto questo diverso profilo, va dunque disattesa.

#### *4. La domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.*

Infine, la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento neppure in relazione alla responsabilità aquiliana, manca la prova del primo requisito di tale rimedio, ossia la condotta *contra ius*.

#### *5 Le spese del giudizio.*

Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese, alla luce-anche- dell'incertezza probatoria della fattispecie (si veda ad esempio la circostanza dell'acquisizione di più preventivi, non riscontrato nel verbale d'Assemblea condominiale).

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da Kristall s.a.s. nei confronti di Bandalac Valentina con atto di citazione notificato in data 5.11.2012, ogni altra e diversa domanda ed eccezione rigettata e disattesa così dispone:

1.rigetta tutte le domande svolte dall'attore per le ragioni indicate  
in narrativa;

2.compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Milano, il 12 giugno 2015

Il giudice unico

dott.ssa Alima Zana

